

Saluzzo, li 12 febbraio 2026

Spett.le Cliente

Comunicazioni Importante

- Informativa 04/2026 -

Oggetto: Certificazione Unica 2026, relativa ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo di imposta 2025 – Comunicazioni.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 15707/2026 del 15 gennaio scorso sono stati approvati i modelli definitivi della Certificazione Unica, di seguito CU, introdotta con Decreto Legislativo n.175 del 21 novembre 2014.

Come lo scorso anno, tale certificazione va usata per attestare quanto erogato dai datori di lavoro come redditi da lavoro dipendente equiparati ed assimilati, da lavoro autonomo, da provvigioni, da lavoro occasionale come redditi diversi e per certificare i contributi previdenziali ed assistenziali.

Inoltre come gli scorsi anni la CU contiene anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio.

La forma libera delle certificazioni è rimasta riservata solo per le erogazioni dei contributi alle associazioni soggetti alla ritenuta del 4%.

Dalla Cu 2020 sono state rese stabili le novità relative alla sezione delle locazioni brevi, introdotta negli anni precedenti.

In base alle istruzioni, il sostituto di imposta/intermediario abilitato dovrà:

- rilasciare le Certificazioni Uniche agli interessati, unitamente alle informazioni per il contribuente, usando il modello sintetico della CU, entro il **16 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;
- trasmettere copia delle stesse, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro la stessa data, 16 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Come lo scorso anno anche nel 2026 è inoltre previsto:

- che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applicherà **una sanzione di cento euro** e che, nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applicherà se la certificazione corretta sarà inviata entro i cinque giorni successivi al 16 marzo 2026;
- che, contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d'imposta/intermediario abilitato allegghi anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 (Quadro CT), se tale comunicazione non è stata già validamente presentata con il relativo modello di comunicazione (CSO).

E' altresì data facoltà al sostituto di imposta/intermediario abilitato di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed al quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate), le certificazioni relative al lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni relative al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio paghe ENTI SERVICE.

Certificazione Unica Lavoratori Autonomi - NOVITA'

Il Provvedimento sopra citato prevede a partire da quest'anno che le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmessi **entro il 30 aprile 2026**.

Considerato quanto sopra esposto, la scrivente vuole porre l'attenzione **sul caso, tutt'altro che raro**, che l'ente/ditta abbia, oltre ai lavoratori dipendenti, anche corrisposto nel corso del 2025 somme o valori **a lavoratori autonomi e/o redditi diversi, ma gestisca in proprio tali adempimenti (o comunque non li faccia gestire a Enti Service)**.

Di conseguenza l'ente/ditta dovrà attivarsi autonomamente in modo da provvedere alla gestione ed all'invio dei nuovi modelli CU.

Qualora invece l'ente/ditta intenda affidare gli adempimenti di cui trattasi alla scrivente dovrà far pervenire i dati anagrafici completi relativi al percipiente delle somme, le somme da dichiarare e le relative ritenute, avendo cura di verificarne il loro versamento con F24.

Infine l'art.3 del D.Lgs. 1/2024 (decreto adempimenti) ha introdotto un nuovo comma (6-septies) all'art. 4 DPR 322/98 in materia di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta. In un'ottica di semplificazione e di snellimento delle procedure fiscali i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano **il regime forfettario di cui all'art 1 della Legge 190/2014**, a partire dall'anno 2024, **sono esonerati dal rilascio, consegna ed invio della relativa Cu.**

Pertanto al fine di porre lo scrivente ufficio in condizione di poter rispettare i termini e di evitare, conseguentemente, le sanzioni ivi previste, si invitano gli Enti ad inviare i suddetti **dati entro e non oltre il 26 febbraio 2026**.

E' fondamentale che vengano rispettate le scadenze di trasmissione dei dati al nostro studio onde garantire l'esecuzione corretta dell'adempimento entro la scadenza prevista. Viste infatti le pesanti sanzioni (€ 100,00 per ogni

certificazione trasmessa tardivamente od errata) previste per l'inadempimento o per l'errato adempimento, non potremmo farci carico dell'invio delle stesse nel caso non disponessimo dei dati nei tempi e nelle modalità definite dalla presente circolare.

Tale servizio comporterà un costo aggiuntivo come di seguito dettagliato:

- per i clienti che già usufruiscono del nostro servizio di predisposizione e controllo CU e per i quali tale servizio non è ricompreso nell'affidamento annuale, l'invio degli stessi all'Agenzia delle Entrate avrà un costo **di € 50,00**, indipendentemente dal numero di CU da inviare;
- per chi vorrà far elaborare ed inviare anche le Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi, lavoratori occasionali, indennità di esproprio, sportivi professionisti e redditi diversi che precedentemente gestiva internamente o comunque non per il tramite di Enti Service, dovrà aggiungere al costo sopra esposto **anche € 2,00 per ogni per ogni CU inserita (con un minimo di € 40,00)**

Ricordiamo, **ancora una volta, che la data sopra indicata (26 febbraio 2026)** riveste particolare importanza proprio al fine di poter rispettare la scadenza imposta dalla normativa. L'Enti Service non si accollerà le eventuali sanzioni per ritardato invio, sia nel caso che tale data non venga rispettata sia nel caso che i dati comunicati non siano corretti o incompleti e di conseguenza si debba provvedere ad un nuovo invio oltre la scadenza prevista.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si dovesse rendere necessario, porgiamo distinti saluti.

Enti Service S.r.l.